



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro per gli affari europei (SAVONA)

con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (TONINELLI)

e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 2018

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo del Protocollo nelle lingue ufficiali	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

Il Protocollo ha l'obiettivo di favorire l'avvio da parte dell'Istituto universitario europeo (IUE) della « *School of Transnational Governance* ». La Scuola si propone di fornire una formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale) a beneficio di un pubblico di studenti, ricercatori e « fellows », nonché di operatori pubblici e privati destinati ad esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

L'Italia, durante il proprio anno di presidenza dell'Istituto (2017), ha dato un forte impulso al progetto ed ha fatto approvare dal Consiglio superiore del giugno 2017 l'avvio delle attività della Scuola. Il Governo italiano ha inoltre offerto la concessione allo IUE, per le necessità della Scuola, di un ulteriore edificio, identificato nel Palazzo Buontalenti a Firenze. Tale edificio, sito in piazza San Marco, è stato sede della Corte d'appello fino al 2012 e non è al momento utilizzato.

Il testo del nuovo Protocollo è stato approvato dal Consiglio superiore dell'Istituto l'8 giugno 2018.

b) Illustrazione dell'articolato del Protocollo

Gli articoli 1, 2 e 3 prevedono che lo Stato metta a disposizione dell'Istituto e restituisca Palazzo Buontalenti e che a tale immobile si applichino gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di sede del 1975 e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 (che in sostanza regolano l'applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità nei confronti dei relativi immobili). Si prevede inoltre, all'articolo 2, paragrafo 3, che l'Istituto concorderà con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.

L'articolo 4 prevede una razionalizzazione delle dotazioni immobiliari che l'Italia assicura allo IUE e la cessazione del rimborso da parte del Governo italiano dei canoni versati per la locazione di parte del Convento San Domenico e di Villa La Fonte.

L'articolo 5 prevede che il Governo italiano versi all'Istituto un contributo annuale forfettario per far fronte alle spese di manutenzione ordinaria poste a carico dell'Italia dall'Accordo di sede del 1975, al fine di ottemperare in modo efficiente agli accordi internazionali già vigenti, prevedendo esattamente l'ammontare da versare all'Organismo.

L'articolo 6 - il cui contenuto chiarisce quanto già previsto nel Protocollo aggiuntivo n. 2 all'accordo di Sede - consente eventuali successive intese per la concessione di

altri immobili, sempre con l'obiettivo di rendere più razionale il funzionamento dell'Istituto e di rendere alcuni edifici, oggi utilizzati (anche solo parzialmente) da quest'ultimo, nuovamente disponibili per l'amministrazione italiana.

Gli articoli 7 e 8 definiscono il rapporto tra il Protocollo e gli strumenti previgenti e le modalità di entrata in vigore.

c) Illustrazione dell'articolato del disegno di legge

Il disegno di legge non necessita di adeguamento dell'ordinamento normativo. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 definisce l'entrata in vigore della norma.

RELAZIONE TECNICA

L'Istituto Universitario Europeo (IUE) è un'istituzione accademica di eccellenza fondata nel 1972 dagli Stati Membri della Comunità Europea. La missione principale dell'Istituto è di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell'ambito delle scienze sociali. I quattro dipartimenti - Economia, Storia e Civilizzazione, Legge, Scienze Politiche e Sociali - ospitano e formano oltre 600 ricercatori provenienti da più di 60 paesi i quali partecipano ad uno dei più prestigiosi programmi di ricerca riconosciuti in Europa e nel mondo.

Al momento fanno parte dell'Istituto 23 Stati Membri dell'Unione europea; l'IUE ha inoltre siglato accordi di associazione con alcuni Stati che non fanno parte dell'U.E. (Svizzera e Norvegia).

L'Istituto rappresenta un *unicum* nel panorama accademico mondiale. Grazie al suo ambiente distintamente internazionale, l'IUE offre una preparazione accademica di altissimo livello: vanta tra le sue fila alcuni tra i più importanti esperti internazionali nell'ambito Scienze Sociali in generale.

Capi di Stato, leader politici e accademici di fama mondiale sono regolarmente ospiti dell'EUI e partecipano al suo prestigioso programma di conferenze, workshops, corsi e summer schools. La biblioteca dell'IUE conserva quasi mezzo milione di volumi ed un vasto numero di risorse elettroniche nelle aree di specializzazione dell'Istituto. Questo patrimonio attrae numerosi studiosi nazionali e internazionali che non reperirebbero facilmente tale materiale altrove. Il campus ospita anche gli Archivi Storici dell'Unione europea, dove le istituzioni comunitarie (ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea) depositano i loro archivi.

L'IUE ha deciso di intensificare le proprie attività attraverso la creazione della "School of Transnational Governance", con l'obiettivo di favorire corsi di formazione professionale nel settore delle politiche pubbliche transnazionali. La Scuola si propone di fornire una formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale) a beneficio di un pubblico di studenti, ricercatori e "fellows", nonché di operatori pubblici e privati destinati ad esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali per poter governare questioni che non sono più risolvibili nell'ambito dei confini nazionali.

Dato l'interesse dell'Italia ad attrarre un numero crescente di studiosi di alto livello dal resto d'Europa, il Governo si è impegnato a ospitare la Scuola a Firenze, presso Palazzo Buontalenti. Il Protocollo aggiuntivo (N. 3) all'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'IUE - di cui si dà attuazione con l'articolo 2 del DDL - è finalizzato a destinare a quest'ultimo il Palazzo fiorentino, opportunamente rifunzionalizzato.

Palazzo Buontalenti si aggiunge così ai diversi immobili demaniali che l'Italia mette già gratuitamente a disposizione dell'Organismo a seguito della stipula dell'Accordo di sede del 1975 e dei due successivi protocolli aggiuntivi, ratificati rispettivamente nel 1976, nel 1987 e nel 2014



(Badia Fiesolana nel 1975, parte di Villa Il Poggiolo nel 1987, Villa Schifanoia e terreno di collegamento con la Badia Fiesolana, Villa Salviati, parte di villa il Poggiolo, immobile di Via Faentina 94b nel 2014). Il governo italiano sostiene (rimborsandolo all'IUE) anche il costo del canone di locazione di due ulteriori immobili di proprietà di soggetti terzi (Convento San Domenico e parte dell'immobile di Villa La Fonte) necessari per l'espletamento ottimale delle attività dell'Organismo. Quest'ultimo impegno verrà meno quando lo IUE prenderà possesso dell'intero Palazzo Buontalenti.

L'articolo 1 del Protocollo non prevede oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto prevede di mettere a disposizione dell'IUE l'immobile "Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti", già di proprietà statale.

L'articolo 2 non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a ribadire impegni già in capo al Governo in attuazione dell'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'IUE fatto a Roma il 10 luglio 1975, e del relativo Protocollo aggiuntivo (n.2), fatto a Roma il 22 giugno 2011.

L'articolo 3 prevede l'impegno a ristrutturare Palazzo Buontalenti, il cui costo è stimato dall'Agenzia del Demanio in 53.500.000 euro, di cui 3.000.000 nel 2018, 6.800.000 nel 2019 e 43.700.000 nel 2022.

L'articolo 4 comporta un minor esborso per l'Italia, in quanto, dal primo giorno del mese successivo alla data dell'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti, il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese di locazione di parte del Convento "San Domenico" e di parte del complesso immobiliare "Villa La Fonte", che ammontano a euro 354.355,13 euro annui, oggi pagati con le risorse di cui al capitolo 2752/3 stato di previsione MAECI. Non essendo ad oggi certo il momento a partire dal quale si genererà il previsto minore esborso per la finanza pubblica derivante dall'applicazione dell'articolo 4, i risparmi che ne conseguiranno verranno quantificati a consuntivo.

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, prevede per tutti gli immobili demaniali concessi in uso gratuito dal Governo italiano all'IUE il passaggio dall'attuale sistema di rimborso a piè di lista delle spese di manutenzione ordinaria sostenute dall'Istituto a un forfait annuale, in modo da evitare l'alea rappresentata da potenziali continue richieste al rialzo e fissare un tetto al rimborso dovuto dallo Stato italiano in virtù dell'Accordo di Sede. Tale rimborso forfettario sarà di 750.000 euro per il 2018 e per il 2019. Dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del "Settore A" all'IUE il contributo è incrementato di 100.000 euro e di ulteriori 200.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti. Poiché l'Agenzia del Demanio prevede di consegnare il "Settore A" nel 2019 e la restante porzione nel 2026, il contributo forfettario per gli anni dal 2020 al 2026 sarà di 850.000 euro e a decorrere dal 2027 di 1.050.000 euro.

Dall'attuazione dell'articolo 5 consegue peraltro un minore esborso a carico del MIT relativamente alle risorse (30.000 euro annui) di cui al capitolo 7347, finalizzate alle spese di manutenzione di parte di "Villa il Poggiolo" come da legge 21 novembre 2014, n. 182.



Le spese per la manutenzione straordinaria degli edifici demaniali usati dall'Organismo resteranno invece imputate al capitolo 7340 del MIT. Si segnala infine che il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria ha comunicato di aver imputato per gli anni 2017 e 2018 spese di manutenzione straordinaria per gli immobili in uso allo IUE anche sul Capitolo 7219.

L'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 6 non comportano oneri per il bilancio in quanto costituiscono un mero impegno a negoziare l'adeguamento del rimborso forfettario, senza alcun obbligo a una effettiva modifica dell'importo dello stesso. I relativi eventuali maggiori oneri saranno coperti mediante appositi provvedimenti normativi.

Il presente provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Anno	Art. 3 (conto capitale)	Art. 5 (parte corrente)	Totale
2018	3.000.000	750.000	3.750.000
2019	6.800.000	750.000	7.550.000
2020	7.900.000	850.000	8.750.000
2021	7.900.000	850.000	8.750.000
2022	27.900.000	850.000	28.750.000
2023	-	850.000	850.000
2024	-	850.000	850.000
2025	-	850.000	850.000
2026	-	850.000	850.000
Dal 2027	-	1.050.000	1.050.000

L'articolo 3 del DDL definisce la copertura finanziaria dei sopramenzionati oneri:

- A. per le spese in conto capitale, derivanti dall'articolo 3, si provvede (A1) in parte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, numero 205 per 3.000.000 euro per il 2018, per 6.800.000 euro per il 2019 e per 20.000.000 euro per il 2022; (A2) in parte utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per 7.900.000 euro per l'anno 2020. L'utilizzo di parte dell'accantonamento di cui alla Tabella A allegata alla legge di bilancio 2018 per la copertura di spese in conto capitale costituisce riqualificazione di detto stanziamento di parte corrente, ammessa dal vigente testo dell'articolo 17 della legge 196 del 2009, ferma restando la destinazione dell'adempimento a obblighi internazionali.




- B. Per gli oneri di parte corrente, derivanti dall'articolo 5, è prevista la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per 850.000 per l'anno 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

14 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La stipula di un Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla Sede (firmato a Roma il 10 luglio 1975) nasce dall'esigenza di dotare l'Istituto Universitario Europeo (I.U.E.) di nuove e più adeguate strutture; la ratifica di tale Protocollo consentirebbe di avviare la "School of Transnational Governance", che si propone di fornire una formazione avanzata sui grandi temi strategici dei futuri scenari internazionali (libertà, democrazia e diritti; regolazione di finanza, commercio e mercati; cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale; diplomazia culturale) a beneficio di un pubblico di studenti, ricercatori e "fellows", nonché di operatori pubblici e privati destinati ad esercitare responsabilità decisionali e a formulare politiche statuali e sovranazionali.

La necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo da parte del Parlamento si rende necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

L'Italia, Paese fondatore delle Comunità europee e sede dell'I.U.E., può, con detto Protocollo aggiuntivo, rafforzare la propria posizione di capofila nel campo della cooperazione scientifica e culturale in europea.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito:

- dalla legge 23 dicembre 1972, n. 920, che ha autorizzato la ratifica della Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, e del relativo Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo;
- dal d.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990, che dà esecuzione all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975, e al relativo Scambio di note effettuato a Firenze il 25 marzo 1976;
- dalla legge 27 ottobre 1988, n. 505, che ha autorizzato la ratifica del primo Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985;
- della legge 21 novembre 2014, n. 182, che ha autorizzato la ratifica del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.



5. **Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
L'intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
6. **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Non risultano elementi di incompatibilità con tali principi.
7. **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
8. **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
9. **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
L'articolo 3.3 del Trattato sull'Unione europea sancisce l'impegno dell'Unione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo. In quest'ottica, la Commissione Europea contribuisce con fondi propri al finanziamento dell'I.U.E.
Il Protocollo aggiuntivo risponde all'esigenza di permettere un ulteriore sviluppo delle attività dell'Istituto, coerentemente con i principi ispiratori dell'Unione.
11. **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.
12. **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
Le disposizioni del Protocollo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
13. **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia relativamente ad analogo oggetto.



14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In merito al Protocollo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.



- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge "recante ratifica del III Protocollo Aggiuntivo all'accordo di Sede fra l'Italia e l'Istituto Universitario Europeo", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 19.10.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,



27 NOV. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 3.750.000 per l'anno 2018, a euro 7.550.000 per l'anno 2019, a euro 8.750.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 28.750.000 per l'anno 2022, a euro 850.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2018, a euro 6.800.000 per l'anno 2019 e a euro 20.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a euro 8.750.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale adeguamento del rimborso forfettario di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Protocollo aggiuntivo (N. 3) all'Accordo sulla Sede tra il Governo della
Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

(di seguito denominate "le Parti")

VISTA la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972,

VISTO il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Istituto Universitario Europeo allegato alla Convenzione del 19 aprile 1972,

VISTE le modifiche alla predetta Convenzione apportate con la Convenzione di revisione del 18 giugno e del 17 settembre 1992,

VISTO l'Accordo sulla Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo, fatto a Roma il 10 luglio 1975 (di seguito denominato "Accordo di sede"),

VISTO lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo per la modifica degli articoli 10, 11 e 14 dell'Accordo di sede, fatto a Firenze il 25 marzo 1976,

VISTO il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985,

VISTO il Protocollo aggiuntivo (n.2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (di seguito denominato "Protocollo aggiuntivo n. 2"),

CONSIDERATO che l'Istituto Universitario Europeo (di seguito denominato "Istituto"), nell'ambito delle finalità di cui alla precitata Convenzione, ha ulteriormente intensificato le proprie attività attraverso la creazione della "School of Transnational Governance",



CONSIDERATA la volontà comune delle Parti di facilitare l'attuazione dei provvedimenti dell'Accordo di sede, con riferimento alla manutenzione degli immobili in uso dall'Istituto,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Capo I

Disposizioni relative a Palazzo Buontalenti

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominato "Governo") mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'immobile denominato "Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti" (di seguito denominato "Palazzo Buontalenti"), sito in Firenze, via Cavour n. 55-57-59 e via san Gallo n. 36, 42, 50, 52, più specificamente individuato con perimetrazione rossa nell'Allegato 1, dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legislazione italiana in materia di beni culturali e di paesaggio.

ARTICOLO 2

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di Sede e l'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 2 si applicano in ogni loro parte anche a Palazzo Buontalenti.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Buontalenti e le relative spese sono a carico del Governo conformemente all'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede.
3. L'Istituto concorderà con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali l'occasionale apertura al pubblico di Palazzo Buontalenti.

ARTICOLO 3

1. Il Governo provvede alla sistemazione di Palazzo Buontalenti conformemente a quanto stabilito nell'Allegato all'Accordo di sede.
2. I lavori di sistemazione inizieranno dal "Settore A", come identificato nell'Allegato 2.
3. Palazzo Buontalenti può essere messo a disposizione dell'Istituto anche per lotti, compatibilmente con le esigenze tecniche e costruttive e con l'andamento dei lavori di adattamento.

ARTICOLO 4

1. Dal primo giorno del mese successivo alla data dell'effettiva messa a disposizione dell'intero Palazzo Buontalenti il Governo cesserà di rimborsare all'Istituto le spese a



qualsiasi titolo derivanti dall'occupazione di parte del Convento "San Domenico" e di parte del complesso immobiliare "Villa La Fonte" (piano 1°, piano ammezzato e mansarda).

Capo II

Disposizioni relative agli immobili in uso all'Istituto

ARTICOLO 5

1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede, il Governo verserà annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili già in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sarà versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sarà effettuato entro il 30 aprile.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del "Settore A" come identificato nell'Allegato 2, il contributo di cui al paragrafo 1 è incrementato di euro centomila annui. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti, il contributo è incrementato di ulteriori euro duecentomila annui.

3. Fermo restando il rispetto della legislazione italiana in materia di tutela del patrimonio culturale e senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di Sede, secondo un programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione con le competenti autorità italiane. L'Istituto sosterrà le relative spese nel rispetto del proprio regolamento finanziario.

4. Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire dal quinto anno di entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.

Capo III

Disposizioni finali

ARTICOLO 6

1. Le Parti potranno stabilire, con successivo accordo, la messa a disposizione di altri immobili a titolo gratuito da parte del Governo all'Istituto. Con il medesimo accordo sarà definito il conseguente adeguamento del contributo forfettario delle spese di manutenzione ordinaria previsto all'articolo 5, paragrafo 1.

ARTICOLO 7




1. Il presente Protocollo aggiuntivo non può essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto Universitario Europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.

ARTICOLO 8

1. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore alla data della seconda comunicazione tramite cui le Parti si saranno reciprocamente notificate, per via diplomatica, di aver adempiuto tutte le formalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Fatto a Firenze, il 19 ottobre 2018, in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, ciascun testo facente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana




Guglielmo Picchi

Per l'Istituto Universitario Europeo




Renaud Dehousse






ALLEGATO 2


PIANO PRIMO



PIANO AMMEZZATO



PIANO TERRENO



SA

6



**Additional Protocol (No. 3) to the Headquarters Agreement between the
Government of the Italian Republic and the European University Institute**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE

(hereinafter 'the Parties')

HAVING REGARD TO the Convention on setting up a European University Institute signed in Florence on 19 April 1972,

HAVING REGARD TO the Protocol on the privileges and immunities of the European University Institute annexed to the Convention of 19 April 1972,

HAVING REGARD TO the modifications to the aforementioned Convention made with the revised Conventions of 18 June and 17 September 1992,

HAVING REGARD TO the Agreement on the headquarters between the Government of the Italian Republic and the European University Institute, signed in Rome on 10 July 1975 (hereinafter "Headquarters Agreement"),

HAVING REGARD TO the Exchange of Notes between the Government of the Italian Republic and the European University Institute to amend Articles 10, 11, and 14 of the Headquarters Agreement, signed in Florence on 25 March 1976,

HAVING REGARD TO the Additional Protocol to the Headquarters Agreement, signed in Florence on 13 December 1985,

HAVING REGARD TO the Additional Protocol (no.2) to the Headquarters Agreement, signed in Rome on 22 June 2011 (hereinafter "Additional Protocol no. 2"),

WHEREAS the European University Institute (hereinafter "Institute") has, within the framework defined by the aforementioned Convention, further intensified its activities through the creation of the "School of Transnational Governance",

WHEREAS the common desire of the Parties is to facilitate the implementation of the Headquarters Agreement, with regard to the maintenance of the buildings used by the Institute,



HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Chapter I

Provisions relating to Palazzo Buontalenti

ARTICLE 1

1. The Government of the Italian Republic (hereinafter "Government") shall make available to the Institute, free of charge, the building named "Casino Mediceo di San Marco - Palazzo Buontalenti" (hereinafter "Palazzo Buontalenti"), located in Florence, via Cavour nos. 55-57-59 and via San Gallo nos. 36, 42, 50, 52, more specifically identified by the red lines in Annex 1, building of particularly important interest pursuant to Italian legislation on cultural and landscape heritage.

ARTICLE 2

1. Articles 3, 4, 5, 6 and 7 of the Headquarters Agreement and Article 5 of the Additional Protocol no. 2 shall fully apply to Palazzo Buontalenti.
2. The ordinary and extraordinary maintenance of Palazzo Buontalenti and related costs shall be borne by the Government in accordance with Article 1, second paragraph, of the Headquarters Agreement.
3. The Institute shall agree the occasional opening of Palazzo Buontalenti to the public with the competent offices of the Ministry of Cultural Heritage and Activities.

ARTICLE 3

1. The Government shall adapt Palazzo Buontalenti as provided for in the Annex to the Headquarters Agreement.
2. Adaptation works shall begin from "Sector A", as identified in Annex 2.
3. Palazzo Buontalenti may also be made available to the Institute in lots, consistently with technical and construction requirements and with the progress of the adaptation works.

ARTICLE 4

1. From the first day of the month following the date of the handing over of the entire Palazzo Buontalenti, the Government shall cease to reimburse the Institute for any expenditure arising from occupation of part of the "San Domenico" Convent and part of the real estate complex "Villa La Fonte" (1st floor, mezzanine floor, and attic).



*Chapter II**Provisions relating to the buildings in use by the Institute*

ARTICLE 5

1. In implementation of the obligations laid down in Article 1, second paragraph, of the Headquarters Agreement, the Government shall annually pay to the Institute in relation to the buildings already in use a lump-sum contribution of seven hundred and fifty thousand Euro. This amount shall be paid from the fiscal year in which this Protocol enters into force. In the following years the payment shall be made no later than 30 April.
2. With effect from the fiscal year subsequent to the handing over of "Sector A" as per Annex 2, the amount referred to in paragraph 1 shall be increased by one hundred thousand Euro per annum. With effect from the fiscal year after the handing over of the remaining portion of Palazzo Buontalenti, the amount shall be increased by a further two hundred thousand Euro per annum.
3. In compliance with Italian legislation on the protection of cultural heritage and without prejudice to the provisions of Article 7, the Institute undertakes to carry out ordinary maintenance as defined by Italian law, beyond the activities chargeable to the Institute pursuant to point C of the Annex to the Headquarters Agreement, according to a preset programme drawn up in close collaboration with the competent Italian authorities. The Institute shall bear those costs in line with its financial rules.
4. The Parties may revise by common agreement the amount of the lump-sum contribution provided for by this Article, from the fifth year following the entry into force of this Additional Protocol and, subsequently, every five years.

*Chapter III**Final provisions*

ARTICLE 6

1. The Parties may establish, by means of a subsequent agreement, that the Government shall place other buildings at the disposal of the Institute free of charge. The same agreement shall define the necessary adjustment of the lump-sum contribution for ordinary maintenance as defined in Article 5, paragraph 1.

ARTICLE 7

1. This Additional Protocol may not be interpreted or applied in such way as to modify the Convention setting up a Institute signed in Florence on 19 April 1972 with the attached Protocol, the Headquarters Agreement, the Additional Protocol to the Headquarters Agreement signed in Florence on 13 December 1985, and the Additional Protocol (no. 2) to the Headquarters Agreement, signed in Rome on 22 June 2011.
2. Where the present Additional Protocol does not lay down specific provisions, the 1972 Convention and Protocol shall apply.




ARTICLE 8


1. This Additional Protocol shall enter into force on the date of the second communication by which the Parties shall notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.

Done at Florence, on the 19th of October 2018, in two originals, both in Italian and English, each text being equally authentic.

For the Government of the Italian
Republic


.....
Guglielmo Picchi

For the European University Institute


.....
Renaud Dehousse



